



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 578/18 S.N.

Roma, 25 luglio 2018

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

**OGGETTO: Bozza di circolare concernente il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.  
OSSERVAZIONI DEL COISP E RICHIESTA DI INCONTRO**

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio del 13 luglio u.s. recante prot. 557/RS/01/16/3242, con la quale è stata trasmessa una bozza di circolare concernente il D.P.R. 39/2018 con il quale è stato recepito l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018», si forniscono le seguenti osservazioni, che verranno integrate nel corso dell'incontro che si richiede a codesto Ufficio di voler programmare:

- L'art. 7 relativo ai PERMESSI BREVI ha già visto l'Amministrazione fornire una interpretazione in merito alle modalità di recupero dei citati permessi che a parere del COISP non è affatto corretta. Di conseguenza è assolutamente opportuno che nel corso del richiesto incontro si discuta di tale argomento in maniera compiuta così da addivenire ad una esplicitazione condivisa delle ridette modalità di recupero che dovrà essere riportata nella circolare in argomento.
- L'articolo 13 relativo alle INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO E ALTRE INDENNITÀ statuisce che *“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.”*.

Come correttamente è puntualizzato nella circolare esplicativa del DPR 39/2018, il menzionato art. 13 *«ha uniformato, nell'ambito del Comparto Sicurezza/Difesa, l'applicazione del c.d. “trascinamento” di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 394/1995, e all'articolo 13, comma 3, del DPR 254/1999, prevedendo l'estensione del predetto beneficio anche nei casi di assenza dal servizio di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78»*, vale a dire nel caso in cui il personale sia in licenza straordinaria, sia assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno o nel caso in cui frequenti corsi con il trattamento economico di missione e percezione della relativa diaria.

Il periodo di cui al secondo capoverso della predetta circolare, sempre nella parte che riguarda il citato art. 13, è invece errato.

Lo stesso difatti vorrebbe affermare che il c.d. “trascinamento” spetta al personale che ne ha diritto anche qualora questo si assenti dal servizio per le suddette motivazioni ... ma in realtà ciò avviene da sempre.

Ciò che la norma contrattuale invece ha statuito è il fatto che nel periodo in cui il personale percepisce le indennità in argomento vanno considerate anche le assenze in questione ai fini del conteggio del periodo complessivo di venti anni per l'eventuale successiva corresponsione delle competenze dovute per il “trascinamento”.

In tal senso la circolare deve quindi essere modificata.

Quanto sopra si rappresenta in attesa del necessario incontro che codesto Ufficio vorrà programmare.

Distinti saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n. 555/RS/01/16/3242

Roma, 13 luglio 2018

**OGGETTO:** Bozza di circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette la bozza di circolare, qui fatta pervenire dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, concernente il “ *Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – Triennio normativo ed economico 2016-2018* ”, per eventuali osservazioni e/o contributi, da far pervenire a questo Ufficio, entro il 25 luglio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
( De Bartolomeis )



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.333.A/9807.B.7

Roma,

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – Triennio normativo ed economico 2016-2018".

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Segreteria Tecnica – Amministrativa per la Gestione dei Fondi europei e Programmi operativi Nazionali SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Ufficio per lo Sviluppo delle Attività Provvedimentali e Istituzionali SEDE
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'AUTORITA' DI GESTIONE P.O.N. SICUREZZA  
FONDO FRONTIERE ESTERNE – FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE  
DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
DELLA POLIZIA DI STATO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE  
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI  
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA ROMA

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA

\*\*\*\*\*

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA  
DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI  
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA  
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA  
SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA  
SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI  
ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA  
SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA  
PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE  
E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI  
ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO  
DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI  
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO  
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

### E. PER CONOSCENZA

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

Nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2018 – Serie Generale, supplemento ord. n. 21 – è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2016-2018.

Per la parte di specifico interesse della Polizia di Stato si richiamano il Titolo I – Forze di polizia ad ordinamento civile (dall'art. 1 all'art. 16) ed il Titolo III (artt. 35 e 36).

La presente circolare illustra, di seguito, le novità in materia di gestione ed amministrazione del personale della Polizia di Stato e riporta, altresì, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### Ambito di applicazione e durata

(art. 1)

Il provvedimento in premessa si applica agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Nel dettaglio, le disposizioni in esso contenute riguardano:

- a) per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, il personale inquadrato nei parametri stipendiali fino alla qualifica di vice questore aggiunto;
- b) dal 1° gennaio 2018, per effetto di quanto stabilito in tema di “dirigenzializzazione” dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il personale di cui al precedente punto a), ad eccezione dei vice questori aggiunti.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza del decreto, al personale in parola:

- 1) a partire dal mese successivo, è riconosciuta un'anticipazione, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo provvedimento di concertazione;
- 2) dopo ulteriori tre mesi, l'importo dell'anticipazione è riconosciuto pari al cinquanta per cento del predetto indice.

Tale beneficio cessa di essere erogato dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione.

### Nuovi stipendi

(art. 2)

La norma ha incrementato lo stipendio del personale individuato dal precedente articolo 1, prevedendo che, a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico è aumentato da € 172,70 a € 174,62 annui lordi;
- dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico è fissato in € 175,71 annui lordi;
- dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico è stabilito in € 178,05 annui lordi.

Si riportano di seguito le tabelle stipendiali aggiornate.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A decorrere dal 1° gennaio 2016

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	150,00	24,00	26.193,00
Commissario capo	144,50	23,12	25.232,59
Commissario	139,00	22,24	24.272,18
Vice commissario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore superiore s. UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore superiore s. UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

A decorrere dal 1° gennaio 2017

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	150,00	37,63	26.356,50
Commissario capo	144,50	36,25	25.390,10
Commissario	139,00	34,87	24.423,69
Vice commissario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore superiore s. UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore superiore s. UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore superiore s. UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A decorrere dal 1° ottobre 2017

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Vice questore aggiunto	154,00	38,63	27.059,34
Commissario capo	150,50	37,75	26.444,36
Commissario	148,00	37,12	26.005,08
Vice commissario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

A decorrere dal 1° gennaio 2018

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) euro
Commissario capo	150,50	67,10	26.796,53
Commissario	148,00	65,98	26.351,40
Vice commissario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si rappresenta che i valori stipendiali sopra evidenziati includono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dell'art. 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Gli aggiornamenti stipendiali di cui sopra determinano la corresponsione degli arretrati in ragione delle decorrenze in esso richiamate.

## Effetti dei nuovi stipendi

(art. 3)

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
- sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
- sull'indennità di buonuscita;
- sull'assegno alimentare per il personale sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe;
- sull'equo indennizzo;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.S., o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del decreto in esame, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

## Indennità pensionabile

(art. 4)

Dal 1° gennaio 2018 decorrono le nuove misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e all'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo n. 95/2017, come di seguito evidenziato:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Inporti mensili lordi
Commissario capo	52,98	868,08
Commissario	51,50	859,20
Vice commissario	50,38	825,38
Sostituto commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto commissario	51,50	849,90
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	50,90	840,00
Ispettore superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni nella qualifica)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice sovrintendente	47,84	728,34
Assistente capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

In ragione di tale decorrenza, la previsione determinerà la corresponsione dei relativi arretrati.

In proposito, si evidenzia che nella tabella di cui sopra è riportato - per mero errore materiale già segnalato e corretto nel solo corrispondente articolo 20 del medesimo d.P.R. n. 39 del 2018 - un rigo contenente la qualifica "ispettore capo (con 10 anni)" con un importo pari a quello spettante al personale con qualifica di ispettore capo, fermo restando che ai dipendenti aventi un'anzianità di dieci anni nella qualifica di ispettore capo continua ad essere attribuita l'indennità pensionabile spettante agli ispettori superiori.

### Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017 (art. 5)

Per i soli anni 2016 e 2017, al personale destinatario dell'accordo negoziale in esame, è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle di seguito indicate:

anno 2016	anno 2017
60,08	197,93



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tale emolumento è attribuito in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le predette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

### Lavoro straordinario (art. 6)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella.

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018				
Qualifiche	Parametri	Feriale Euro	Notturno o Festivo Euro	Notturno festivo Euro
Commissario Capo	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore con 8 anni nella qualifica	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo con 4 anni nella qualifica	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo con 5 anni nella qualifica	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### Permessi brevi (art. 7)

L'art. 17 del d.P.R. 395/95 ha disciplinato, per la prima volta, l'istituto del permesso breve, prevedendo la possibilità, per il dipendente, di assentarsi durante l'orario di lavoro per un periodo di tempo che non può superare, in nessun caso, la metà dell'orario di lavoro giornaliero fino ad un massimo di 36 ore.

L'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 39/2018 rivisita l'istituto del permesso breve, aumentando da 36 a 54 ore il limite massimo fruibile nel corso dell'anno.

La novella prevede, inoltre, che tali permessi possano essere utilizzati anche per assentarsi dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora la prestazione sanitaria non superi la metà dell'orario di lavoro giornaliero.

La concessione del permesso, in relazione alle esigenze di servizio, è rimessa alla valutazione del capo dell'ufficio cui la relativa domanda deve essere inoltrata in tempo utile per poter adottare le misure organizzative necessarie.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore fruite a titolo di permesso breve entro il mese successivo con modalità determinate dal capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

In alternativa al permesso breve, qualora le visite, le terapie, le prestazioni specialistiche, gli esami diagnostici di cui all'art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 eccedano la durata della metà dell'orario di lavoro giornaliero, il comma 4 dell'articolo 7 del d.P.R. 39/2018 prevede la possibilità di usufruire del congedo straordinario per gravi motivi.

In tal caso il dipendente dovrà presentare formale istanza, allegando la documentazione probatoria in cui sia indicato anche l'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privata) che ha svolto la visita o la prestazione, in presenza della quale il dirigente dell'ufficio di appartenenza potrà concedere il congedo straordinario per gravi motivi.

### Congedo parentale (art. 8)

L'art. 15, comma 1, del d.P.R. 170/2007 prevedeva il diritto a 45 giorni di congedo parentale con il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95, fruibili entro i primi tre anni di età del bambino. Inoltre il comma 2 stabiliva che il dipendente era tenuto a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima dell'inizio del congedo parentale.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 8, comma 1, del d.P.R. 39/2018 ha innovativamente previsto di estendere il trattamento economico intero del congedo straordinario di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 395/95 nell'arco dei sei **anni di età del bambino**.

Pertanto al personale con figli minori di anni sei che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 è concesso il congedo straordinario di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco dei sei anni di età del bambino e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.

Tale disposizione si applica anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. in esame.

Il successivo comma 2 del citato art. 8 ha inciso sui tempi di preavviso per la richiesta del congedo parentale riducendoli da 15 a **5 giorni prima** della data di inizio del congedo.

Pertanto il dipendente ai fini dell'esercizio del diritto è tenuto, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo parentale.

Al fine di realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza, pur giustificata, comporta ed il diritto dell'interessato a fruire del beneficio, si ritiene necessario invitare il personale a presentare all'ufficio di appartenenza la propria richiesta di congedo parentale nel rispetto dei termini e possibilmente prima della programmazione della turnazione settimanale.

### Congedo ordinario (art. 9)

L'art. 11 del d.P.R. 170/2007 stabiliva che per motivate esigenze di servizio nonché per motivate esigenze personali, il dipendente poteva essere autorizzato a fruire del congedo ordinario entro l'anno successivo a quello di spettanza.

L'art. 9, comma 1, del d.P.R. 39/2018, estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario **entro i diciotto mesi** successivi all'anno di spettanza.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti degli uffici affinché provvedano ad adottare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto di tali termini.

Il comma 2 del citato art. 9, al fine di fugare dubbi interpretativi, chiarisce esplicitamente che per il personale inviato in missione all'estero il termine di diciotto mesi di cui sopra inizia a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 4 conferma la possibilità di procedere al pagamento sostitutivo del congedo maturato e non fruito nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nei casi di transito del personale - disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 - qualora non ne sia prevista la fruizione nell'amministrazione di destinazione. In merito, si richiamano le istruzioni impartite sulla materia con circolare n.333-G/Div.1-Sett.2/aa.gg50 del 14 gennaio 2013.

### Orario di lavoro (art. 10)

L'art. 10, comma 6, così come nella precedente formulazione, prevede che le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

Il comma 7 del medesimo articolo ha innovativamente previsto che per il personale successivamente inviato in missione all'estero, la fruizione dei riposi compensativi, di cui al precedente comma 6, debba avvenire entro il termine di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

### Trattamento di missione (art. 11)

L'art. 11 del testo in esame integra l'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, stabilendo, per il personale inviato in missione, il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di prima classe o di classe superiore, sempre che tale circostanza non determini un maggior onere per l'Amministrazione che sostiene la spesa del viaggio.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale inviato in missione, che utilizzi titoli di viaggio contraddistinti da standard qualitativi superiori alla classe consentita, il rimborso del biglietto ferroviario non potrà superare la misura corrispondente alla prima classe, individuabile per i treni "ad alta velocità" della società Trenitalia, nella tariffa base per il livello "Business".

### Tutela legale (art. 12)

L'art. 21 del d.P.R. 51/2009, prevedeva la possibilità per il personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio di ottenere l'anticipo della somma di 2.500 euro per spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento fosse stata accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 12, comma 2, del d.P.R. 39/2018 eleva la somma a titolo di anticipazione da euro 2.500 ad euro **5.000**, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione.

### Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità (art. 13)

La disposizione normativa di cui trattasi ha uniformato, nell'ambito del Comparto Sicurezza/Difesa, l'applicazione del c.d. "trascinamento" di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, prevedendo l'estensione del predetto beneficio economico **anche nei casi di assenza dal servizio di cui al comma 8 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.**

Di conseguenza, al personale della Polizia di Stato destinatario delle indennità operative di aeronavigazione, volo e relative indennità supplementari, imbarco, imbarco di altura ed imbarco al 50%, è riconosciuto il c.d. "trascinamento" **anche** ogni qualvolta si assenti dal servizio per:

- 1) fruizione di giorni di congedo straordinario;
- 2) infermità quando la stessa si protrae oltre il quindicesimo giorno (i periodi a cavallo tra due mesi sono da considerare in modo continuativo);
- 3) frequenza corsi con diritto al trattamento economico di missione.

Per completezza di informazione, si rammenta, che:

- la misura economica del c.d. "trascinamento" è rapportata alla qualifica del dipendente all'atto del godimento del beneficio ed al periodo complessivo - max venti anni - di percezione delle indennità operative, suddivise in due gruppi:
  1. "fondamentali" (aeronavigazione, volo, imbarco, imbarco di altura e imbarco al 50%);
  2. "supplementari" (pronto intervento aereo piloti, pronto intervento aereo specialisti ed istruttori di volo e di specialità).
- il c.d. "trascinamento" è assoggettato al 100% alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente.

### Indennità di impiego operativo (art. 14)

Con tale disposizione normativa è stata introdotta per l'indennità di impiego operativo di base, di cui all'art.2 della legge n.78/83, una nuova fascia di anzianità in favore della qualifica apicale del ruolo dei Sovrintendenti, ovvero il "Sovrintendente Capo" con 29 anni di anzianità di servizio, la cui



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

misura economica mensile è pari ad euro 306,55. Di conseguenza, sono stati aggiornati con decorrenza 1 gennaio 2018 gli importi delle indennità operative di cui alla seguente tabella.

	Importo lordo mensile	Importo lordo giornaliero	Importo lordo unitario
Indennità di aeronavigazione piloti	582,45		
Indennità di aeronavigazione paracadutisti	582,45		
Indennità di volo per specialisti	459,83		
Indennità di imbarco	308,54		
Indennità di imbarco al 50%	154,27		
Indennità di imbarco di altura	320,34		
Indennità di pronto intervento aereo piloti	260,57		
Indennità di pronto intervento aereo specialisti	229,91		
Indennità istruttore di volo e di specialità	613,10		
Indennità di impiego operativo mensile	551,79		
Indennità di impiego operativo giornaliero		18,39	
Indennità allievi piloti	92,96		
Indennità allievi paracadutisti	46,48		
Indennità di sommozzatore	275,90		
Indennità di sommozzatore giornaliera		9,20	
Indennità di fuori sede		18,39	
Indennità di comando terrestre	91,97		
Indennità di comando navale	91,97		
Compenso per collaudo per aeromobili			36,79
Indennità di volo oraria		3,10	
Emolumento aggiuntivo fisso di polizia	100,00		

### Assegno funzionale (art. 15)

Al personale appartenente al ruolo agenti e assistenti, al raggiungimento dei 17 anni di servizio, è incrementata di 10 euro lordi annui la misura dell'assegno funzionale previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure di tale beneficio sono rideterminate come segue:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Qualifiche	Assegno di funzione		
	17 anni di servizio	27 anni di servizio *	32 anni di servizio *
	(importi annui lordi su 12 mensilità)		
Assistente capo "coordinatore"	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente capo	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.458,40	2.949,83	3.392,30
Agente	1.458,40	2.949,83	3.392,30

\* gli importi riferibili a tali decorrenze non sono stati modificati

### Ulteriori considerazioni in materia di trattamento economico fondamentale

Le nuove disposizioni in tema di trattamento economico interessano anche gli allievi degli istituti di istruzione ai quali, ai sensi dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, deve essere corrisposto il trattamento economico determinato in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi.

Pertanto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, è in corso di rideterminazione la paga spettante agli allievi di cui sopra.

Si soggiunge infine che, per quanto attiene all'adeguamento del trattamento economico fisso e continuativo al personale della Polizia di Stato destinatario delle disposizioni contenute nell'accordo sindacale in esame, NoiPA ha provveduto alla corresponsione degli arretrati relativi al periodo gennaio 2016-maggio 2018 con emissione di un cedolino urgente valuta 28 maggio u.s., mentre con la mensilità stipendiale di giugno 2018 è stato adeguato il trattamento economico fondamentale alle nuove misure stipendiali.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabielli